## La "piramide variabile" delle fonti, le dinamiche democratiche e i diritti politici

Lezione III

### Fonti "di produzione", "sulla produzione" e "di cognizione"; fonti atto e fonti fatto

La metafora "fonte" è utilizzata per indicare il modo in cui si "produce" e poi "sgorga" il diritto di un ordinamento giuridico. In altri termini, indica la "sorgente" della produzione normativa: l'atto o il fatto produttivo di diritto oggettivo.

Fonti di produzione: sono tutte le disposizioni e i fatti normativi che, assieme, costituiscono l'ordinamento giuridico.

**Fonti sulla produzione**: tutte quelle disposizioni di un ordinamento giuridico che indicano le fonti abilitate ad innovare l'ordinamento giuridico, i soggetti e le modalità di produzione normativa. La fonte sulla produzione per antonomasia è la Costituzione, che disciplina il procedimento di formazione della fonte primaria dello Stato, la legge.

**Fonti di cognizione**: sono gli strumenti attraverso i quali la popolazione prende cognizione dell'esistenza delle fonti di produzione (la Gazzetta Ufficiale e, per le Regioni, i Bollettini ufficiali). A seguito della pubblicazione nelle fonti di cognizione ufficiali, vale il principio "*ignorantia legis non excusat*", a meno che l'ignoranza non sia "scusabile", ossia "inevitabile" (Corte cost., sent. n. 364 del 1988).

Come si può notare dalle definizioni appena esposte, la Costituzione è sia fonte di produzione (produce diritto ed è direttamente applicabile in giudizio) che fonte sulla produzione (individua le modalità di produzione normativa primaria).

#### Altra importante distinzione è quella tra:

- <u>Fonti atto</u>, ossia tutti quegli atti giuridici formalmente individuati dall'ordinamento in cui è contenuta una **manifestazione di volontà politica dell'Ente**. Si tratta di fonti necessariamente **scritte**, ragion per cui si definiscono "atti".
- <u>Fonti fatto</u>, rappresentate, invece, da tutti quei comportamenti reiterati nel tempo da parte di una comunità (**elemento oggettivo**), con la convinzione che tali condotte siano obbligatorie e giuridicamente vincolanti (**elemento soggettivo**) nel contesto sociale (la più importante "fonte fatto" è la consuetudine).

#### Il problema (pratico) delle "antinomie"

Le **fonti** del diritto, come è già possibile intuire, sono **molteplici**. Ne consegue che, tra di loro, **possono entrare in contrasto**, ossia dire, in riferimento alla stessa questione disciplinata, cose diverse, se non divergenti (ad esempio, una disposizione vieta e l'altra consente un determinato comportamento).

Quando nella pratica applicativa si verifica una tale evenienza, tale conflitto tra disposizioni normative prende il nome di "antinomìa". Il termine, dunque, sta ad indicare il contrasto reale o apparente tra fonti del diritto (dal lat. *antinomia*, gr. ἀντινομία, comp. di ἀντί «contro» e νόμος «legge»). A questo punto, l'interprete-applicatore del diritto (giudice, pubblico funzionario o anche semplice studioso di diritto) deve:

- 1) desumere dalle **«disposizioni»** (il testo, l'enunciato linguistico) le **«norme»** (il significato di quei testi) in relazione al **caso** da risolvere;
- 2) utilizzare i criteri elaborati dalla scienza giuridica per risolvere, ove persistano, dubbi sulla norma da applicare al caso concreto.

#### Il criterio cronologico e il fenomeno dell'abrogazione

Quando le fonti che entrano in conflitto sono poste sullo **stesso piano gerarchico** (ad es. legge *vs.* legge), il criterio da applicare è quello c.d. "**cronologico**": **tra le due fonti, si deve applicare quella più recente, ossia la fonte da ultimo entrare in vigore**.

L'effetto dell'applicazione di questo criterio è l'abrogazione della norma precedente. Ciò significa che la fonte anteriore cessa di produrre effetti nell'ordinamento giuridico.

L'abrogazione ha **effetti** *ex nunc* ("da ora") e, salvo che non sia lo stesso legislatore a prevederlo espressamente e purché ciò non riguardi la materia penale, vige il **principio di irretroattività** degli atti normativi.

#### Il criterio gerarchico e l'annullamento

In base a tale criterio, l'interprete è chiamato ad applicare, in caso di conflitto tra norme, quella che occupa il livello superiore nella gerarchia delle fonti.

Tale principio lo si si può dedurre direttamente dalla Costituzione allorché, all'art. 134, attribuisce alla Corte cost. la funzione di giudicare della «legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge». In tutti questi casi, la fonte inferiore viene annullata (NON abrogata) in quanto perde di validità con effetti ex tunc, ossia anche per il passato e salvo i rapporti c.d. esauriti (per decadenza, prescrizione, acquiescenza e passaggio in giudicato della sentenza). Gli effetti dell'annullamento retroagiscono sempre (anche se la sentenza è passata in giudicato) nel caso di materia penale, ove cioè ad essere annullata è una fattispecie di reato (principio del favor rei).

#### Il criterio della specialità

Al di fuori della logica riguardante l'efficacia della norma (in caso di abrogazione) o della sua validità (in caso di annullamento), si colloca l'applicazione del criterio della specialità.

Si tratta, infatti, di una deroga all'applicazione di una fonte (generale), che pertanto rimane in vigore. Cosicché, il giudice applicherà la legge speciale, anche se anteriore alla legge generale. Non si applica il criterio cronologico e non si verifica nessuna abrogazione.

#### Il criterio della competenza

Secondo tale criterio, l'interprete-applicatore è chiamato ad applicare la fonte promanante dall'organo che l'ordinamento giuridico ha previsto come competente a produrre l'atto. È il caso dell'art. 117 Cost., in cui è la stessa Carta fondamentale a stabilire quando la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, quando invece alla Regione e, non da ultimo, quando in via "concorrente" ad entrambe.

#### Fonti «statiche» e fonti «dinamiche»

Le fonti gerarchicamente ordinate, poiché scritte e contenute in un atto normativo (eccetto la consuetudine), rappresentano «fonti statiche»: si tratta, cioè, di «disposizioni normative» prodotte secondo le regole «sulla produzione». Esse rappresentano la dimensione formale e statica del diritto, dacché valide per l'ordinamento giuridico, ma non ancora applicate nella realtà normativa per risolvere un caso concreto (esistono formalmente, sono valide per l'ordinamento, ma non effettive).

Quando vengono "utilizzate" dagli interprerti-applicatori (giudici, avvocati, funzionari pubblici, professori e studenti di diritto, cittadini), poiché tali soggetti desumono significati concreti dalle disposizioni normative (fonti statiche), dinamizzano la fonte applicandola concretamente ai fatti della vita che necessitano di essere regolati. Ecco che allora le fonti si trasformano in «dinamiche», divenendo «norme giuridiche» realmente effettive.

Le fonti dinamiche per eccellenza, in quanto vincolanti per i consociati, sono rinvenibili nella sentenza di un giudice.

Il diritto positivo, quello effettivamente vigente in quanto "dinamico", è dunque sempre un prodotto «co-determinato» dall'attività del legislatore (che produce disposizioni normative "statiche") e del giudice (che produce "norme" applicando al caso concreto da decidere quelle stesse disposizioni, dopo averle interpretate in relazione allo specifico contesto sociale).

#### La piramide "variabile" delle fonti

Prof. Antonio Gusmai - Franco Sicuro

Principi

costituzionali "supremi"

Diritto europeo e diritto internazionale consuetudinario

Costituzione, consuetudini costituzionali e leggi costituzionali

Leggi formali e atti ad esse equiparati

Regolamenti

Consuetudini

#### La riserva di legge

Nei casi in cui le **materie** da regolamentare risultino **particolarmente sensibili** (perché, ad esempio, incidono su questioni fondamentali come le «libertà» dei singoli) è la stessa Costituzione a disciplinare il concorso delle fonti attraverso la "riserva di legge".

Ciò che la Costituzione fa attraverso la previsione delle riserva di legge consiste nella limitazione di tutte quelle fonti che non hanno una legittimazione democratica piena, perché non espressione diretta dell'organo legislativo: il Parlamento.

Dunque, la riserva di legge, in alcuni casi serve a controllare l'attività del potere esecutivo; in altri, a limitare la potestà normativa secondaria (il regolamento), di competenza del Governo.

#### La riserva di legge può essere:

- 1) la riserva di legge formale, che impone, in alcuni casi, l'esclusivo intervento del Parlamento attraverso la legge adottata nel rispetto dell'*iter legis* (ossia seguendo la procedura prevista dall'art. 72 Cost. e dai regolamenti parlamentari). Rispetto alla legge formale deve essere distinta la legge ordinaria, che comprende anche i c.d. "atti aventi forza di legge", ossia i decreti legge e i decreti legislativi (artt. 76 e 77 Cost.);
- 2) <u>la riserva di legge assoluta</u>: in tali casi la Costituzione impone che la materia sia disciplinata esclusivamente dalla legge ordinaria (comprensiva degli atti aventi forza di legge).
- Tale riserva è prevista a **garanzia delle libertà fondamentali**: libertà "dallo Stato", che pertanto escludono l'intervento del potere Esecutivo. **Non possono dunque occuparsi della materia le fonti secondarie**, i regolamenti (ad es., art. 13 Cost.);
- 3) <u>la riserva di legge relativa</u>: qui la Costituzione ammette l'intervento del Governo nello stabilire la disciplina della materia. Alla **legge ordinaria, però, spetta sempre l'obbligo di disciplinare i principi generali**. Soltanto nel rispetto di questi ultimi il **regolamento** è ammesso a **normare i dettagli**.
- 4) <u>la riserva di legge rinforzata</u>: riguarda tutti quei casi in cui la Costituzione non solo pretende che sia la legge la fonte deputata a disciplinare la materia, ma impone ulteriori limitazioni alla stessa discrezionalità del legislatore. Il "rafforzamento" può essere *per contenuto* (ad es., l'art. 16 Cost. prevede che la libertà di circolazione possa essere limitata soltanto dalla legge per «motivi di sanità e sicurezza»), e *per procedimento* (ad es., gli artt. 7, 8, 116, comma 3, 132 e 133 Cost.).

### La "dinamicità" delle fonti riflette la dinamicità della dimensione democratica

Ragionare intorno alla dinamicità delle fonti del diritto consente di comprendere la dimensione dinamica della democrazia costituzionale (la Costituzione repubblicana elabora un progetto di trasformazione sociale-politica-economica che "vive" attraverso l'attività non solo dei legislatori, ma anche degli interpreti-applicatori del diritto: dai giudici ai pubblici funzionari, per non dire del ruolo centrale dei cittadini per la vitalità della democrazia costituzionale, a tutti i livelli di governo).

Considerato il carattere democratico del sistema costituzionale italiano, i diritti che riguardano l'attività politica sono innanzitutto 1) il diritto di voto (art. 48 Cost.); 2) il diritto di associazione in partiti politici (art. 49 Cost.). Noi viviamo, infatti, in una democrazia rappresentativa: le elezioni sono la molla che sprigiona l'energia che mette in moto tutto il meccanismo costituzionale (anche se, sino alle rivoluzioni moderne borghesi, le cariche pubbliche erano generalmente assegnate mediante sorteggio.

#### Il diritto di voto

Distinzione tra **popolo** (insieme dei cittadini) e **corpo elettorale** (cittadini che possono esercitare il proprio diritto di voto, perché hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non sono incorsi in una delle cause di esclusione dal corpo elettorale di cui all'art. 48, comma 4 Cost.).

Distinzione tra elettorato attivo (coloro che possono esercitare il diritto di voto) e passivo (coloro che possono essere eletti a ricoprire delle cariche pubbliche: tale possibilità può essere esclusa o limitata per alcuni soggetti, i quali incorrono in cause di ineleggibilità, incompatibilità o incandidabilità).

Stando alla disposizione di cui all'art. 48 Cost., il diritto-dovere di voto è (deve essere):

- personale;
- eguale;
- libero;
- segreto.

Prospettive di cambiamento: allargare i confini del corpo elettorale; voto elettronico; c.d. SPID Democracy; impatto dei nuovi social sulla libertà del voto.

### Il diritto di associazione in partiti politici e il divieto di mandato imperativo

Nelle democrazie rappresentative moderne, il **partito politico** ha svolto un fondamentale ruolo di **"cerniera" tra società ed istituzioni**, tra le masse e lo Stato. Senza la fondamentale funzione di intermediazione svolta dai partiti politici, il popolo e i propri rappresentanti sarebbero rimasti "separati" dalla rigida applicazione del principio di derivazione borghese della rappresentanza della nazione senza vincolo di mandato.

Tale principio è confluito nell'art. 67 Cost., venendo dunque recepito anche all'interno di una Costituzione democratico-sociale.

La "convivenza" in Costituzione tra gli articoli 49 e 67 Cost. ha scuscitato un intenso dibattito in dottrina, data anche la sua inestricabile connessione con il tasso di democraticità di un ordinamento giuridico-costituzionale.

Compiti dei partiti politici: organizzare politicamente i cittadini; selezionare i candidati alle cariche elettive; organizzare l'attività degli eletti; mantenere vivo il legame tra eletti ed elettori nel tempo che intercorre tra un'elezione e l'altra.

# I partiti e il metodo democratico; il finanziamento pubblico delle associazioni partitiche e la loro crisi

<u>Il metodo democratico di cui discorre l'art. 49 Cost. non si</u> <u>riferisce all'organizzazione interna dei partiti, né ai fini da essi</u> <u>perseguiti, ma al modo in cui i partiti agiscono al loro esterno.</u> Il finanziamento pubblico sarebbe necessario a garantire la democraticità del sistema politico-costituzionale (garantisce infatti l'eguaglianza del voto degli elettori e delle condizioni di partecipazione dei partiti alle competizioni elettorali): tuttavia, nella nostra democrazia costituzionale, il finanziamento dei partiti è attualmente "indiretto".

Crisi dei partiti politici e degenerazione partitocratica (cos'è la partitocrazia?)

#### Le diverse "forme" della democrazia

**Democrazia diretta** (il popolo stesso è chiamato a decidere e a deliberare le leggi: è l'"utopia" di Jean Jacques Rousseau);

Democrazia rappresentativa (il popolo e i suoi rappresentanti sono separati dal divieto di mandato imperativo; gli eletti rappresentano la nazione; i partiti politici tentano di riavvicinare il contenuto delle deliberazioni parlamentari agli interessi dei cittadini, provenienti "dal basso"; governo rappresentativo presenta una componente oligarchica e democratica, allo stesso tempo)

Democrazia partecipativa e deliberativa (cittadini concorrono alla costruzione dello spazio politico partecipando attivamente all'elaborazione delle politiche pubbliche: decisione finale resta degli organi rappresentativi, ma i rappresentati reclamano maggiori canali di partecipazione)

**E-democracy** (l'attività politico-parlamentare e quella più propriamente politico-democratica possono trasferirsi nelle "aule virtuali"? Di sicuro, la democrazia elettorinca è uno strumento prezioso, che oggi può essere utilizzato per potenziare - non già superare - le altre forme di democrazia)